

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18 gennaio 2011 il Tribunale di Teramo rigettava la richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di Graziella Spinelli, Giovina Di Rocco e di altra proposta; accoglieva, invece, la contestuale richiesta di confisca, previo sequestro, dei seguenti beni: un immobile acquistato nel 2002 e due libretti postali (recanti, rispettivamente, il saldo di euro 23.404,16 ed euro 50.063,069) quanto alla Spinelli; ed un immobile acquistato nel 2000 ed un libretto postale (con saldo euro 3700,25), quanto alla Di Rocco.

2. Pronunciando sui gravami proposti dal difensore, la Corte di appello dell'Aquila, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, revocava la confisca della casa di civile abitazione e del danaro depositato su libretti postali intestati alla Spinelli e del danaro depositato sul libretto postale intestato alla Di Rocco.

Residuavano, pertanto, le seguenti misure: per la Spinelli, limitatamente al libretto postale n. 25984630, recante il saldo di oltre euro 50.000, di cui euro 41.000,00 risultante da versamenti effettuati nel periodo maggio/agosto 2009; e, per la Di Rocco, all'immobile di sua proprietà, sito in Alba Adriatica, via Montello n. 12.

3. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore delle proposte, avv. Fedele Ferrara, ha presentato distinti ricorsi per cassazione, affidati ad identiche ragioni di censura, di seguito indicate.

Con unico motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 1, nn. 1 e 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, sul rilievo che la Corte territoriale aveva confermato il decreto di confisca in ragione della ritenuta retroattività delle disposizioni normative (leggi 24 luglio 2008, n. 125, e 15 luglio 2009, n. 94) che avevano modificato la legge n. 575 del 1965 ed esteso la platea dei soggetti destinatari della misura di prevenzione, consentendo così l'ablazione di beni acquistati dalle proposte prima dell'entrata in vigore delle anzidette riforme. Si contesta, altresì, la ritenuta assimilazione delle misure di prevenzione alle misure di sicurezza, posta alla base dell'applicazione alle prime dell'art. 200 cod. pen., sul rilievo che la detta equiparazione non era prevista dalla legge, ma era solo frutto di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, criticata peraltro da più autorevole dottrina, che aveva negato l'applicabilità delle misure di prevenzione a beni acquistati prima dell'entrata in vigore della legge che le riguardino.

4. Con requisitoria scritta del 9 agosto 2013, il Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, ha concluso per il rigetto dei ricorsi, sul riflesso che il provvedimento impugnato aveva fatto corretta applicazione della lezione giurisprudenziale di legittimità in merito alla natura della confisca di prevenzione ed alla conseguente applicabilità del disposto dell'art. 200 cod. pen.

5. Con memoria depositata il 21 gennaio 2014, l'avv. Salvatore Mondello ha replicato alle conclusioni del P.G., richiamando recente pronuncia di legittimità (Sez. 5, n. 14044 del 13/11/2012, dep. 2013, Occhipinti, Rv. 255043), che, in contrasto con la prevalente interpretazione, aveva sostenuto la natura sanzionatoria della confisca di prevenzione, con conseguente applicazione del principio di irretroattività della legge penale, proprio delle pene e non delle misure di sicurezza. In particolare, ha dedotto che, pur a fronte dell'affermato principio di autonomia delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali e dello sganciamento delle prime dal requisito dell'attualità della pericolosità sociale, alla luce delle novelle del 2008 e del 2009, la pericolosità sociale continuava ad essere condizione ineludibile di applicazione della confisca di prevenzione. Peraltro, quanto a Giovina Di Rocco, tale condizione era stata esclusa non solo con il decreto del Tribunale di Teramo del 18 gennaio 2011, cui si riferiva il provvedimento impugnato, ma anche con precedente decreto dello stesso Tribunale del 23 giugno 2006, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, nei suoi confronti.

Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento dei ricorsi e, in linea subordinata, ove non fosse stata accolta la proposta interpretazione, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per la risoluzione del denunciato contrasto.

6. Con ordinanza del 30 gennaio 2014, la Sesta Sezione penale ha rimesso i ricorsi alle Sezioni Unite, riconoscendo l'esistenza di un contrasto interpretativo sulla natura della confisca di prevenzione, maturato successivamente all'entrata in vigore delle riforme del 2008 e del 2009, che avevano fatto venir meno il requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Ed infatti, Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Ferrara, Rv. 256141, ponendosi sulla scia dell'interpretazione tradizionale, aveva ritenuto che le novelle legislative non avessero inciso sulla natura della confisca di prevenzione, che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi ancora priva di connotato sanzionatorio di natura penale.

Di tutt'altro avviso si era detta, invece, la citata Sez. 5, Occhipinti, Rv 255043, che aveva concluso per la natura oggettivamente sanzionatoria, che



sarebbe stata, di recente, assunta dalla confisca di prevenzione e per la conseguente applicabilità del principio di irretroattività della legge penale.

7. Con decreto del 12 novembre 2012, il Primo Presidente ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite, e ne ha disposto la trattazione all'odierna udienza camerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite é la seguente: "*Se in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza o abbia assunto connotati sanzionatori e se, quindi, ad essa sia applicabile, in caso di successione delle leggi nel tempo, la previsione di cui all'art. 200 cod. pen. o quella di cui all'art. 2 cod. pen.*".

2. La formulazione del quesito, così articolata, postula – in tutta evidenza – la soluzione di due distinti profili problematici: il primo, attiene alla persistente assimilabilità della confisca di prevenzione alle misure di sicurezza, alla stregua dell'attuale stato della legislazione; il secondo, logicamente subordinato al primo, riguarda l'applicabilità, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, della disposizione racchiusa nell'art. 200, comma primo, cod. pen. – secondo cui «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione» – oppure del principio di irretroattività della legge penale dettato dall'art. 2 dello stesso codice.

A tali profili appare, poi, correlato l'ulteriore interrogativo concernente la c.d. perimetrazione cronologica, ossia la controversa necessità della correlazione temporale tra epoca di acquisto del bene da confiscare e manifestazione di pericolosità.

3. Mette conto, sin da subito, evidenziare che la *quaestio iuris* così delineata, pur se enunciata in termini generali, e come tale riferibile a tutte le varie e composite categorie di soggetti nei confronti dei quali sono, astrattamente, applicabili le misure di prevenzione patrimoniali (oggi accorpate nell'ampia rassegna soggettiva di cui all'art. 16, mediante il richiamo all'art. 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto "codice antimafia"), sembra porsi – in rapporto al caso di specie – con esclusivo riferimento all'ipotesi della pericolosità



c.d. generica (o comune), propria dei soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi, art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011); e non anche all'ipotesi della pericolosità c.d. qualificata, propria dei soggetti ritenuti partecipi di associazioni per delinquere di stampo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen., richiamato dal citato art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011). Ed infatti, le odierne ricorrenti rientrano, pacificamente, nella prima categoria soggettiva e sono state, quindi, correttamente ritenute pericolose "generiche" o "comuni".

Nondimeno, la stessa ampiezza di formulazione del quesito di diritto e la funzione nomofilattica assegnata, nella sua più pregnante espressione, alle Sezioni Unite, impongono di estendere l'orizzonte cognitivo oltre i limiti della concreta fattispecie, per affrontare profili problematici afferenti anche alla più grave manifestazione di pericolosità, ossia a quella c.d. qualificata.

D'altronde, è innegabile che le due situazioni sostanziali, pur riconnettendosi a fenomenologie criminali profondamente diverse, per coefficiente di gravità ed allarme sociale, costituiscono distinte espressioni di un insieme unitario (testualmente evidenziato dall'accorpamento ex art. 16 d.lgs. n. 159/2011), rappresentato dal sistema di prevenzione. Al di là dell'ontologica diversità dei contesti di riferimento, le due forme di pericolosità presentano, infatti, un comune denominatore: entrambe sollecitano risposte ordinamentali non già a fatti costituenti reato, ma a stili di vita e metodiche comportamentali che si collocano al di fuori degli ordinari schemi della civile convivenza e del sistema democratico. Ed invero, si tratta, nell'un caso, di abituale dedizione al crimine, eletto a fonte di sostentamento; e, nell'altro, di scelte esistenziali e di sistematici comportamenti, antitetici alle regole del consorzio civile, ma pur essi orientati a logiche di profitto e di facile arricchimento.

E' dato di pacifica acquisizione, maturato attraverso l'osservazione sociologica e la prassi giudiziaria, che manifestazioni criminali volte a favorire mere affermazioni di prestigio o carisma personale, da ostentare in circoscritto ambito territoriale, per qualsivoglia ragione (compreso il diretto controllo della microcriminalità in esso operante), sembrano relegate a forme di "mafiosità", ormai desuete ed anacronistiche. La criminalità organizzata, in tutte le sue manifestazioni territoriali ("cosa nostra", "ndrangheta", "camorra" e similari), é oggi fenomenologia delinquenziale votata, primariamente, all'accumulo, sistematico e spasmodico, di ricchezza, attraverso l'intimidazione, la prevaricazione e la capacità di infiltrazione nei più delicati gangli dell'ordinamento burocratico-istituzionale, al fine di acquisire agevolazioni e



benefici d'ogni tipo, anche attraverso l'illecita aggiudicazione di appalti e pubbliche commesse, in spregio delle ordinarie regole concorrenziali.

Ecco allora che un ulteriore fattore vale ad accumunare, pur nell'oggettiva diversità, il perseguimento delle due forme di pericolosità sociale, ovvero sia l'esigenza di eliminare dal circuito economico-legale beni ed altre attività illecitamente acquisiti.

D'altro canto, proprio tale logica unitaria vale a spiegare le ragioni dell'applicabilità della confisca di prevenzione "antimafia" anche alle categorie dei soggetti portatori di pericolosità "generica", diversamente improponibile stante l'irriducibile eterogeneità dei contesti sostanziali in questione.

La progressiva assimilazione, quantomeno sul versante applicativo, delle due fattispecie di pericolosità è il frutto – come si dirà in prosieguo – di lenta evoluzione normativa, non sempre coerente, in verità, nell'individuazione degli ambiti soggettivi di riferimento, sì da ingenerare non pochi dubbi interpretativi. Nondimeno, tale tendenziale assimilazione – che ha trovato il suo epilogo nell'organica disciplina del citato "codice antimafia" (significativa, in proposito, è la stessa, inglobante, rubrica del d.lgs. n. 159 del 2011: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione") – fa sì che i molteplici profili problematici da trattare in materia di pericolosità generica possano essere riferiti – e, contestualmente, risolti – anche in riferimento alla pericolosità qualificata, cui sarà dedicata l'ultima parte dell'esposizione.

4. Orbene, nel prendere le mosse proprio dalla pericolosità generica, che attiene specificamente alla fattispecie oggetto di giudizio, è utile anteporre all'esame degli aspetti più salienti una succinta puntualizzazione della vicenda sostanziale, anche ai fini dei riferimenti cronologici necessari all'individuazione della disciplina da applicare in concreto.

4.1. Dall'incontestato sviluppo dei fatti, così come riferito nel provvedimento impugnato, emerge che, il 16 luglio 2010, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ha avanzato, nei confronti delle odierne ricorrenti, proposta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e contestuale richiesta di confisca, previo sequestro, di beni immobili, mobili registrati, denaro, libretti bancari e postali, specificamente indicati.

Con decreto del 18 gennaio 2011, il Tribunale di Teramo ha rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale, accogliendo invece, quella riguardante la confisca.

A sostegno della relativa imposizione era richiamata la norma di cui al comma 6-bis dell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, introdotto dall'art. 10 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008

n. 125, ed ulteriormente modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha sancito il principio di "autonomia fra misure patrimoniali personali e reali", così consentendo l'applicazione disgiunta delle stesse, ossia delle prime anche in mancanza dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e persino in ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di misura personale.

In particolare, nei confronti di Graziella Spinelli era disposta – pur in mancanza di attuale pericolosità sociale – la confisca di un immobile sito in Alba Adriatica e di somme di denaro depositate su due libretti accesi presso il locale ufficio postale ed a lei intestati.

Alla stessa stregua, nei confronti di Giovina Di Rocco, era disposta la confisca di un immobile e di somme di denaro depositate su un libretto postale pure a lei intestato, indipendentemente dalla condizione di attuale pericolosità.

La misura ablatoria era giustificata sul riflesso che l'acquisto degli immobili anzidetti e le movimentazioni dei libretti postali erano avvenuti in periodo nel quale le ricorrenti non risultavano titolari di reddito ufficiale (segnatamente la Spinelli), ovvero erano percettrici di redditi assai modesti (segnatamente, la Di Rocco), di talché i detti acquisti risultavano "privi di lecita giustificazione".

4.2. Come riferito in narrativa, la Corte di appello dell'Aquila, con il provvedimento oggi impugnato, ha parzialmente riformato l'anzidetto decreto, revocando, quanto alla Spinelli, la confisca dell'immobile sito in Alba Adriatica e del denaro depositato su uno dei libretti postali in sequestro; e, quanto alla Di Rocco, la confisca del denaro depositato sul libretto postale sequestrato.

Le disposte restituzioni erano motivate in ragione della ritenuta compatibilità dei valori confiscati con i redditi (di carattere risarcitorio o da lavoro saltuario) percepiti dalle istanti al tempo dei relativi acquisti; mentre era confermato il giudizio di sproporzione in riferimento agli altri beni sequestrati, previa valutazione incidentale della pericolosità sociale, espressa, in passato, dalle stesse proposte.

In effetti, risultava dai precedenti penali di entrambe – quattro furti in abitazione commessi dalla Spinelli negli anni 2002, 2003 e 2010; venti furti commessi dalla Di Rocco negli anni 1977, 1978, 1979, 1986, 1985, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2006, 2010 – nonché da determinati precedenti giudiziari (per ricettazione accertata nel 2009, quanto alla Spinelli; per furto di un appartamento commesso nel 2009, quanto alla Di Rocco), dalle frequentazioni e dal rapporto di convivenza con soggetti pregiudicati (nel caso della Spinelli), da pregressa sottoposizione ad avviso orale di pubblica sicurezza (la Di Rocco in due distinte occasioni, negli anni 2000 e 2009) che, al tempo dell'acquisto dell'immobile e delle accertate disponibilità finanziarie, entrambe le donne erano dedite ad attività delinquenziale.

Handwritten signature and initials, possibly 'sp' and 'DR', located at the bottom right of the page.

Il coacervo di tali elementi, in rapporto all'accertata mancanza di fonti lecite di reddito (in tutto o in gran parte), nell'arco di tempo considerato, induceva i giudici di appello alla conferma dell'inquadramento delle stesse ricorrenti nelle categorie soggettive dei "pericolosi comuni", definite dall'art. 1, primo comma, nn. 1 e 2, della legge n. 1423 del 1956.

La Corte distrettuale richiamava l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità sulla necessità della verifica incidentale della pericolosità sociale e sull'efficacia nel tempo delle novelle del 2008 e del 2009, in tema di confisca "disgiunta", sul rilievo che il detto ambito di efficacia si estendeva anche a fatti-reato commessi prima dell'entrata in vigore delle stesse riforme, in forza del disposto dell'art. 200 cod. pen., relativo all'applicabilità alle misure di sicurezza della legge vigente al tempo della loro applicazione ovvero, in ipotesi di modifiche normative intervenute in fase di esecuzione, della legge vigente in quel momento (Sez. 1, n. 5361 del 13/01/2011, Altavilla, Rv. 249800).

5. Dallo sviluppo dell'*iter* logico-giuridico della pronuncia impugnata, balza evidente che all'applicazione della confisca di prevenzione nei confronti delle due prevenute il giudice *a quo* è pervenuto sulla base delle menzionate novelle, applicate, quindi, retroattivamente. In particolare, ha fatto corretta applicazione del principio dell'irrelevanza del requisito dell'attuale pericolosità sociale e del disposto ampliamento della platea dei destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale, sì da ricomprendere, nel relativo ambito, anche i soggetti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, tanto da applicare la misura ablatoria proprio sul presupposto dell'appartenenza delle odierne ricorrenti a siffatta categoria.

Viene, così, in evidenza il punto focale della questione di diritto oggi alla cognizione delle Sezioni Unite, ossia l'applicabilità retroattiva delle nuove disposizioni di legge in materia. Ed infatti, se è vero che la proposta di prevenzione, per quanto si è detto, ricadeva, temporalmente, nella sfera di previsione della nuova disciplina, la misura di prevenzione, richiesta ed applicata, si riferiva a situazioni e fatti pregressi, risalenti al tempo in cui si è ritenuto che le prevenute fossero dedite ad attività delinquenziale, come desunto dai numerosi precedenti penali e giudiziari a loro carico.

6. Si rende necessario, a questo punto, un breve *excursus* sulla stratificazione normativa in materia di misure di prevenzione, considerando – con esclusivo riferimento all'età repubblicana – gli interventi più significativi, comunque rilevanti ai fini della soluzione del quesito di diritto oggi all'esame delle Sezioni Unite.

Ebbene, il fondamentale referente normativo è rappresentato dalla legge n. 1423 del 1956, emessa all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 1956, che, al fine primario di ricondurre la delicata materia delle misure di prevenzione in ambito giuridico consono ai parametri costituzionali, enucleò dal novero delle misure di prevenzione - limitative della libertà personale - irrogabili dall'autorità amministrativa quelle per le quali fosse, invece, necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, oltre ad individuare la platea dei potenziali destinatari delle stesse misure ed a prescrivere il rispetto di determinate garanzie di difesa.

La legge 31 maggio 1965, n. 575 (c.d. legge antimafia), estese il sistema della prevenzione alle "persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose", in un contesto normativo nel quale, non essendo stato ancora introdotto il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., la fenomenologia mafiosa era sussunta nell'ordinario paradigma dell'art. 416 cod. pen., ossia nella comune associazione per delinquere.

Tra le più significative novità della legge anzidetta vanno annoverate: l'introduzione, per la prima volta, di una misura di carattere patrimoniale, sia pure in funzione ancillare rispetto all'obiettivo primario del controllo della pericolosità personale: ossia la cauzione a carico degli indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti.

Nell'estendere le norme della legge antimafia a nuove categorie di persone, nell'obiettivo di contrastare i fenomeni sovversivi e terroristici, la legge 22 maggio 1975, n. 152 (c.d. legge Reale), introdusse una nuova misura di carattere patrimoniale, consistente nella sospensione dell'amministrazione dei beni.

L'art. 19 della stessa legge n. 152 del 1975 stabilì che «le disposizioni di cui alla legge 31 maggio del 1965 n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3) e 4), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423» (rispettivamente: «2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti; 3) coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere; 4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso»).

La legge 13 settembre 1982 n. 646 (c.d. legge Rognoni-La Torre), oltre ad introdurre la nuova fattispecie dell'associazione per delinquere di stampo mafioso

di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., al fine di adattare il precetto penale alle peculiarità del fenomeno mafioso, elaborò due efficaci strumenti di prevenzione destinati ad assumere rilievo primario nella strategia di contrasto alla delinquenza organizzata di stampo mafioso, ossia il sequestro e la confisca di prevenzione allo scopo di sottrarre i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui alla menzionata legge n. 575 del 1965.

Si sono, poi, succeduti diversi interventi legislativi, che hanno esteso l'ambito di applicazione delle misure patrimoniali introdotte dalla legge Rognoni-La Torre al settore della "pericolosità sovversiva" (legge 3 agosto 1988, n. 327) o ad altre fenomenologie delinquenziali, come il traffico di stupefacenti, con riferimento alle persone dedite a siffatte attività illecite o che vivevano con il provento di determinati illeciti, specificamente indicati.

In particolare, l'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha stabilito, al comma 1, che «[le] disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dagli articoli [...] del codice penale ovvero quella di contrabbando».

L'art. 3 legge 24 luglio 1993, n. 256, ha per la prima volta introdotto, quanto al sequestro di prevenzione, l'indizio della "sperequazione" tra valore dei beni posseduti e redditi ufficiali, quale elemento sintomatico di derivazione illecita della ricchezza, modificando il secondo comma dell'art. 2-*ter* della legge n. 575 del 1965 nei termini seguenti: «[...] il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». Secondo l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, l'effetto innovativo della novella risiedeva nel fatto che, mentre in precedenza era richiesta la "notevole" sproporzione come indizio, tra gli altri, dell'illecita provenienza, l'indizio della mera sproporzione (non richiedendosi più che fosse "notevole") si poneva, già di per sé, come indice di illiceità della medesima

ricchezza in quanto nella disponibilità del presunto mafioso (Sez. 1, n. 5760 del 20/11/1998, dep. 2009, Iorio, Rv. 212442).

Vi sono, infine, le rilevanti novità apportate dalle riforme del 2008 e del 2009.

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", è intervenuto in materia secondo due fondamentali direttrici:

a) l'ampliamento della platea dei destinatari, di cui all'art. 1 della legge del 1965, includendo nel relativo novero i soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., e quelli dediti a traffici delittuosi che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuosa, non meglio specificata;

b) la scissione del nesso di necessaria accessorieta' che, sino a quel momento, aveva caratterizzato, in maniera pressoché esclusiva, i rapporti tra misure di prevenzione personale e misure patrimoniali.

Il primo obiettivo viene conseguito mediante l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990, per effetto della disposizione di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 125 del 2008, almeno secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, di cui si dirà in prosieguo (tra le altre, Sez. 1, n. 8510 del 05/02/2009, Guarnieri, Rv. 244399).

Il secondo obiettivo è scolpito dall'art. 10 della stessa legge n. 125 del 2008, che ha aggiunto il comma 6-*bis* all'art. 2-*bis* della n. 575 del 1965, nei termini seguenti: «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente».

Si tratta, in tutta evidenza, della generalizzazione di un principio – quello dell'autonomia delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali – che aveva già trovato significative espressioni in situazioni specifiche, tipizzate nel sistema normativo. Si fa riferimento all'ipotesi dell'assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, di cui all'art. 2-*ter*, comma settimo, della legge n. 575 del 1965; all'ipotesi della persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata, di cui allo stesso art. 2-*ter*, comma ottavo; all'ipotesi di misura personale già in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 2-*ter* comma sesto. La fattispecie più eclatante di disarticolazione "procedurale" tra misure di prevenzione personale e patrimoniale è, poi, rappresentata dalla proponibilità del sequestro e della confisca nei confronti degli eredi del soggetto già riconosciuto pericoloso: sia nell'ipotesi (già riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scia di Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205262) in cui questi sia deceduto dopo essere stato destinatario della confisca, ma prima che la stessa sia divenuta definitiva (art. 2-*bis*, comma 6-*bis* secondo e terzo inciso);

sia nel caso in cui il soggetto pericoloso sia, invece, deceduto prima della stessa proposta, ai sensi dell'art. 2-ter, comma undicesimo, della legge n. 575 del 1965, introdotto dallo stesso art. 10 d.l. n. 93 del 2008, con la limitazione che, in siffatta ipotesi, la confisca può essere disposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

Di particolare rilievo, poi, è l'estensione alla confisca dell'indizio della sproporzione (non più connotato dall'aggettivo "notevole"), prima limitato all'ambito del sequestro, per effetto della sostituzione del primo periodo del terzo comma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 ad opera dello stesso art. 10 d.l. n. 125 del 2008, come coordinato con la legge di conversione, e, soprattutto, la sua declinazione in termini che (almeno ad una prima lettura) sembrerebbero porlo come base giustificativa autosufficiente dell'ablazione, anziché come indizio di derivazione illecita bisognosa di ulteriore conferma.

Sul quadro normativo così delineato è venuta, poi, ad inserirsi la legge 15 luglio 2009, n. 94. Tra le più significative innovazioni, assumono particolare rilievo, ai fini del presente giudizio, quelle portate dalle disposizioni di seguito indicate:

l'art. 2, comma 22, ha ulteriormente modificato il comma 6-bis della legge n. 575 del 1965, aggiungendo nel relativo testo, dopo la parola "disgiuntamente", la locuzione secondo cui le misure patrimoniali possono essere applicate «indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione»;

l'art. 2, comma 4, ha nuovamente inciso sull'art. 1 della legge n. 575 del 1965, estendendo la platea dei destinatari della misura patrimoniale ai soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori).

La legge-delega 13 agosto 2010, n. 136, ha riordinato la materia, anche attraverso l'introduzione di nuovi istituti, specie in tema di tutela dei terzi.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), in attuazione della delega, ha introdotto una disciplina organica delle misure patrimoniali, disciplinandone il procedimento applicativo, le impugnazioni, i rapporti con i procedimenti penali e le misure patrimoniali di prevenzione diverse dalla confisca.

6.1. Volendo cogliere da tale – parziale e necessariamente frammentario – *excursus* normativo le più significative linee di tendenza, può dirsi che le misure di prevenzione personale, *ab origine* concepite quali misure intese a limitare la libertà di soggetti ritenuti pericolosi al fine di renderne più agevole il controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza, sono state sottoposte ad un processo



di "costituzionalizzazione", al fine del necessario, progressivo, adattamento ai parametri costituzionali, interessando un bene di primaria valenza costituzionale come la libertà personale, presidiato dall'art.13 Cost.; e, quindi, ad un processo di "giurisdizionalizzazione", allo scopo di assicurare, per quanto possibile – stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello di cognizione – la tutela delle garanzie difensive, al fine del contemperamento, pur esso ineludibile, con i parametri convenzionali (emblematica, in tal senso è la sentenza della Corte cost. n. 93 del 2010, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolgesse, davanti al tribunale ed alla corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica, sul rilievo della violazione dell'art. 6, § 1, CEDU).

6.2. Dal canto loro, le misure patrimoniali – in principio elaborate in funzione di mero supporto a quelle personali, al fine di potenziarne l'efficacia preventiva, tanto da porsi in rapporto di mera accessorialità a quest'ultime, pure in termini di contestualità di applicazione – hanno conosciuto, nel tempo, un processo di progressivo sganciamento dalle prime, che ha avuto il suo epilogo nell'affermazione della loro piena autonomia. Autonomia da intendere nel senso dell'applicabilità non solo in distinto contesto procedimentale, ma anche nei casi in cui non sia applicabile la misura personale, o perché la relativa proposta sia stata rigettata o perché, inizialmente applicata, sia stata poi revocata o, comunque, non sia più attuale e finanche in caso di morte del soggetto inciso.

Altro sviluppo legislativo ha determinato il progressivo ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle misure patrimoniali, in concomitanza con l'affermazione di linee strategiche di politica criminale volte a farne strumento di efficace contrasto a fenomenologie criminali, mafiose od eversive che fossero, ritenute comunque capaci di mettere in pericolo gli assetti dell'ordinamento democratico.

7. Orbene, in ragione del preannunciato obiettivo di individuare, nella successione delle leggi in materia – come sopra sintetizzata – la norma da applicare, *ratione temporis*, al caso di specie è dato, innanzitutto, osservare che la novella del c.d. codice antimafia non può trovare applicazione, considerato che, ai sensi dell'art. 117 (recante norme transitorie), le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della novella (13 ottobre 2011), sia stata già formulata proposta di applicazione della misura



di prevenzione; in tale ipotesi, continuano, dunque, ad applicarsi le norme previgenti.

Pertanto, considerato che, nella fattispecie in esame, la proposta di prevenzione è stata depositata il 16 luglio 2010, quindi anteriormente all'entrata in vigore della disciplina da ultima richiamata, i principali referenti normativi, da evocare in concreto, sono rappresentati, dalle riforme del 2008 e del 2009.

7.1. Sempre nella logica dell'individuazione – nel complesso sviluppo della normativa di settore – della norma da applicare in concreto, va affrontato *in limine* il quesito della riferibilità soggettiva, ossia dell'applicabilità della confisca di prevenzione a soggetti portatori di pericolosità generica, come le odierne ricorrenti; interrogativo da intendersi ricompreso in quello più ampio dell'applicabilità retroattiva delle menzionate novelle.

E' appena il caso di osservare, in proposito, che la questione si pone in riferimento al regime previgente, stante la rilevata inapplicabilità al caso di specie della nuova disciplina del c.d. codice antimafia.

Il detto quesito assume rilievo pregiudiziale, essendo evidente che un'eventuale risposta negativa renderebbe superfluo ed irrilevante l'approfondimento teorico della problematica di fondo oggi all'attenzione delle Sezioni Unite.

Orbene, l'art. 19 legge n. 152 del 1975 ha esteso, per quanto si è detto, l'area di applicabilità delle previsioni della legge n. 575 del 1965, anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 2), 3) e 4) della legge n. 1423 del 1956, dunque anche ai pericolosi comuni.

La norma anzidetta è stata, poi, modificata dall'art. 13 della legge n. 327 del 1988 nel senso che il richiamo è stato ristretto ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956.

L'art. 14 legge n. 55 del 1990, muovendosi evidentemente nell'identica direzione, ossia della limitazione della sfera di applicabilità, ha poi sancito che quelle stesse disposizioni avrebbero potuto applicarsi, tra gli altri, ai soli soggetti indicati nel numero 2 del primo comma dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, (e cioè a «coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti»), a condizione che l'attività delittuosa, ritenuta fonte dei proventi da confiscare, fosse quella relativa ai reati specificamente indicati.

L'art. 11-ter del d.l. n. 92 del 2008 ha espressamente abrogato il detto art. 14 legge n. 55 del 1990.

A fronte di tale ultima disposizione si è posto il quesito se l'abrogazione dell'art. 14 abbia comportato la riespansione dell'area applicativa delle misure di prevenzione patrimoniale ai pericolosi comuni o, piuttosto, l'esclusione della relativa applicabilità, elidendo, in tal guisa, l'anzidetta categoria soggettiva dalla



platea dei potenziali destinatari della prevenzione patrimoniale, come sostenuto da una parte della dottrina, richiamata dalle odierni ricorrenti.


Ad avviso del Collegio non può dubitarsi che, nella vicenda normativa in questione, il dato letterale – che segnala, per l'effetto abrogativo dell'art. 11-ter d.l. n. 92 del 2008, l'espunzione del pregresso limite – deponga, inequivocamente, per il ripristino dell'originario ambito applicativo.

Non è, del resto, sostenibile la tesi – pure adombrata dalle stesse ricorrenti – secondo cui, inserendosi l'art. 19 della legge n. 152 del 1975 in un panorama normativo al quale erano estranee le misure di prevenzione patrimoniale, introdotte solo con legge n. 646 del 1982, la dinamica dei richiami normativi dovrebbe restare circoscritta alle sole misure di prevenzione personale.

Ed invero, l'evoluzione normativa che, per quanto si è detto, ha comportato la progressiva estensione alla categoria dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 di entrambe le misure, personali e patrimoniali; la tendenziale congiunta applicazione delle stesse; la sostituzione degli artt. 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965, ad opera, rispettivamente, degli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 55 del 1990, con la specifica previsione del sequestro e della confisca; l'introduzione e l'espresso richiamo, nell'art. 14 legge n. 55 del 1990, alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale sono tutte circostanze sintomatiche che inducono a ritenere che l'abrogazione del detto art. 14 abbia comportato la reviviscenza del precedente regime, ossia la piena applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale ai pericolosi comuni, senza limitazione di sorta.

Merita, pertanto, di essere ribadita l'interpretazione sostenuta da Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, Autuori, Rv 250923 e Sez. 1, n. 8510 del 05/02/2009, Guarnieri, Rv. 244399, secondo cui «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 legge n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11-ter d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività dell'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della legge n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità qualificata) alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità generica), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata».

Stante l'indubbio rapporto di specialità esistente tra la norma derogatoria di cui all'art. 14 legge n. 55 del 1990 e la normativa generale di cui alla legge n. 152 del 1975, l'abrogazione della *lex specialis* successiva fa rivivere, nella sua



pienezza, l'operatività della norma generale, che non era stata abrogata o modificata.


Sul carattere generale della legge n. 152 del 1975 e sulla conseguente equiparazione, ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose da cui traggano i mezzi di vita, previsti dall'art. 1 legge n. 1423 del 1956 la giurisprudenza di legittimità, maturata prima dell'entrata in vigore della legge n. 55 del 1990, non aveva mai dubitato (tra le altre, Sez. 1, n. 3253 del 11/12/1989, dep 1990, Marcellino, Rv. 183046).

Più di recente, Sez. 1, n. 6000 del 04/02/2009, Ausilio, Rv. 243364, nel ribadire siffatta lettura, ne ha pure saggiato la persistente praticabilità a fronte dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, assumendo che, avuto anche riguardo alla *voluntas legis*, la novella non ha inteso incidere sull'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca pure a soggetti ritenuti socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

L'interpretazione della sentenza Ausilio è stata confermata da Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246272, che ha affermato il principio di diritto secondo cui «il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della legge n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione od integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente – anche solo in parte – con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento (c.d. pericolosità generica)».

Il carattere formale – e, dunque, "mobile", e non meramente recettizio – del rinvio operato dalla legge del 1975 alle disposizioni antimafia porta a ritenere applicabili alla categoria dei pericolosi generici non solo le misure di prevenzione personale, ma anche quelle di contenuto patrimoniale.

Non può, d'altronde, sfuggire la *ratio* di siffatta estensione, al di là delle peculiarità e delle – non coincidenti – funzioni delle due procedure di prevenzione.



Ed infatti, è certamente comune ad entrambe – come osservato in premessa – l’obiettivo di rimuovere dal circuito economico legale i beni riconducibili, direttamente od indirettamente, a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, relativamente ai quali è lecito presumerne l’illecita provenienza. Finalità questa che si giustifica non solo per ragioni etiche, ma anche per motivazioni d’ordine economico in quanto l’accumulo di ricchezza, frutto di attività delittuosa, è fenomeno tale da inquinare le ordinarie dinamiche concorrenziali del libero mercato, creando anomale posizioni di dominio e di potentato economico, in pregiudizio delle attività lecite.

A tale comune obiettivo il sistema di prevenzione patrimoniale, in danno di soggetti portatori di pericolosità qualificata, assomma la specifica finalità strategica – frutto di maggiore sensibilizzazione della coscienza sociale alla gravità del fenomeno mafioso – di incisivo contrasto alla criminalità organizzata, da colpire nel cuore dei suoi interessi, verosimilmente intesi, in via primaria, allo spasmodico accumulo di ricchezza, in forme variegata.

Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1 della legge n. 152 del 1975, il Giudice delle leggi, nel risolvere affermativamente il quesito della compatibilità, ha da tempo riconosciuto che lo scopo di impedire l’eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall’esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti rendeva non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose, quali quelle individuate dalla legge n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 (Corte cost., ord. n. 675 del 1988).

Il dato conclusivo è che, al di là di estemporanee limitazioni dell’ambito di applicazione, non è mai venuta meno la possibilità di estendere a soggetti ritenuti affetti da pericolosità generica le misure previste per i soggetti portatori di pericolosità qualificata (estensione oggi consacrata dal menzionato art. 16 d.lgs n. 159 del 2011).

7.2. Nel caso di specie, poiché le proposte di prevenzione sono state formulate nel 2010, non v’è dubbio che alle odierne ricorrenti – pacificamente rientranti nella categoria dei soggetti pericolosi comuni – fosse applicabile la misura di prevenzione patrimoniale. Nonostante che il periodo temporale di manifestazione della pericolosità sociale risalisse, per entrambe, agli anni 2000, dunque successivamente alla legge n. 55 del 1990, recante le anzidette limitazioni, l’applicazione della confisca di prevenzione è per esse incondizionata purché si riconosca l’efficacia retroattiva della disposizione abrogativa dell’art. 11-ter del d.l. n. 92 del 2008.



8. Risolto positivamente il pregiudiziale quesito dell'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale ai soggetti portatori di pericolosità generica, può ora affrontarsi il profilo più rilevante della questione di diritto all'esame delle Sezioni Unite, ovvero sia quello della natura giuridica della confisca di prevenzione sullo sfondo delle intervenute novelle legislative del 2008 e del 2009. In particolare, si tratta di vedere se, alla luce dei momenti più qualificanti dell'anzidetta novellazione - ovvero sia la definitiva scissione del vincolo di necessaria presupposizione della misura personale rispetto a quella patrimoniale, e l'affermata applicabilità di quest'ultima anche indipendentemente dalla verifica dell'attualità della pericolosità sociale - possa dirsi radicalmente mutata, o meno, la precipua natura della confisca di prevenzione, al punto da aver subito una sorta di trasformazione "genetica".

8.1. All'esame dell'anzidetta questione giova, di certo, premettere una succinta rivisitazione dei termini relativi, in prospettiva storico-sistemica.

È noto, al riguardo, che il quesito della natura giuridica della confisca di prevenzione e, segnatamente, del suo inquadramento nella categoria della pena, in virtù di natura sanzionatoria, o della misura di sicurezza, in virtù di finalità squisitamente preventiva, ha costituito da tempo oggetto di vivace dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.

L'esame *funditus* delle diverse posizioni non è, tuttavia, necessario - e sarebbe, comunque, inutilmente ridondante - rispetto alle esigenze di definizione del presente giudizio. Ed infatti, a parte che un'opera di sintesi sarebbe tutt'altro che agevole, stante la molteplicità e complessità dei diversi contributi, non può che prendersi atto, in via preliminare, che lo scenario normativo di riferimento è oggi profondamente cambiato, di guisa che un'indagine retrospettiva avrebbe un rilievo esclusivamente storico, di assai dubbia utilità pratica, proprio a cagione dell'odierna diversità dei parametri normativi di riferimento.

Sarà, dunque, sufficiente tentare di estrapolare dall'articolato dibattito sin qui sviluppatosi i profili di maggiore momento, in ordine ai quali possa dirsi coagulata una certa convergenza di opinioni o, viceversa, radicato un reciso dissenso.

Una premessa sostanziale è, comunque, d'obbligo. Al di là delle diverse angolazioni prospettive, in chiave teorico-domatica, va considerato che la confisca è, di per sé, istituto "neutro", capace di assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo che la contempra. Appare, quindi, appropriata, e non solo suggestiva, la definizione dottrina di istituto "camaleontico", ad eloquente sottolineatura della capacità della confisca di adattarsi all'ambiente normativo di riferimento e di recepirne le peculiari finalità, che, per suo tramite, il legislatore intenda, di volta in volta, perseguire.



Una siffatta peculiarità è stata, efficacemente, evidenziata dal Giudice delle leggi sin dalla sentenza n. 29 del 1961, con statuizione così massimata: «L'istituto della confisca può presentarsi con varia natura giuridica. Il suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, ma può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, si da assumere, di volta i volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero di misura giuridica civile o amministrativa. Ciò che spetta di considerare non è un'astratta e generica figura di confisca, ma in concreto la confisca così come risulta da una determinata legge».

Insomma, a fronte di identico effetto sostanziale, consistente nell'ablazione del bene (ossia nell'acquisizione coattiva alla mano pubblica, con contestuale spoliazione del soggetto inciso), diversa può essere la fisionomia dell'istituto (dove il suo "polimorfismo") in rapporto alla specifica disciplina positiva, spettando all'interprete di individuarne la precipua connotazione nella fattispecie scrutinata.

L'identità di effetti nel mondo fenomenico, implica, con ogni evidenza, che l'indagine non possa essere condotta sul versante della realtà effettuale, ma debba, piuttosto, orientarsi in dimensione teleologica, in riferimento alla peculiare finalità sottesa. Finalità che, ovviamente, non può essere quella che l'interprete reputi, pregiudizialmente, di dover assegnare, per proprie opzioni "ideologiche", in rapporto alla ritenuta essenza del fenomeno acquisitivo, ma è soltanto quella che il legislatore ha inteso, effettivamente, perseguire.

Non può, allora, sorprendere che, nell'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, alla confisca, nelle sue diverse applicazioni, sia stata, di volta in volta, attribuita natura diversa: in termini ora di misura di sicurezza, ora di sanzione (tipica od atipica), ora di misura preventiva. Solo in via esemplificativa, può ricordarsi che – pacifica, per formale inquadramento sistematico, la natura di misura di sicurezza della confisca di cui all'art. 240 cod. pen. – è stata attribuita natura sanzionatoria alla "confisca per equivalente" o "allargata" di cui all'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992 (da ultimo, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247), in linea, peraltro, con l'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 09/02/1995 Welch c. Regno Unito; ed alla confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dall'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007 (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adani, Rv. 255037). Invece, la "confisca urbanistica", prevista in materia di lottizzazione abusiva dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stata considerata, per consolidata interpretazione, una sanzione amministrativa e non già una misura di sicurezza di natura patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'art. 7



CEDU, con riferimento alla sentenza Corte EDU 30/08/2007, Sud Fondi s.r.l. c. Italia, (Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009, Contò, Rv. 244923). Ed ancora, alla "confisca stradale", ossia alla confisca del veicolo coinvolto nel sinistro, nelle ipotesi normativamente previste, la giurisprudenza ha costantemente assegnato natura di sanzione penale accessoria e non di misura di sicurezza patrimoniale (Sez. U, n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042), pur se il nuovo art. 224-ter cod. strada, introdotto dall'art. 44 della legge 20 luglio 2010, n. 120, l'ha qualificata espressamente come "sanzione amministrativa accessoria". Ed infine, alla confisca in esame, per quanto si dirà in prosieguo, la giurisprudenza, pressoché unanimemente, ha attribuito connotazione preventiva.

E', dunque, confermata la necessità, anche nella fattispecie, di rapportarsi, in linea preliminare, al quadro normativo, così come modificato dalle novelle del 2008 e 2009.

8.2. Orbene, i termini dell'alternativa, che occorre ora dirimere, attengono alla natura preventiva o sanzionatoria della confisca di prevenzione. Questione solo all'apparenza paradossale, a fronte del *nomen iuris* – sin troppo eloquente sul piano semantico – conferito dal legislatore (confisca di "prevenzione"), dal momento che la peculiarità della misura, in chiave strutturale e funzionale, la pone in posizione particolare rispetto ad altre previste dal sistema di prevenzione (quali le stesse misure personali, la cauzione ed il sequestro cautelare), proprio in ragione della sua connaturata vocazione alla definitività, nel senso dell'irreversibile mutamento del regime giuridico della cosa per effetto della sua forzata acquisizione al patrimonio dello Stato, con correlata spoliazione del soggetto inciso. Tanto, per quanto si è detto, al fine precipuo di rimuovere beni di illecita provenienza dal circuito dell'economia legale. La pacifica *ratio* dell'istituto lascia, però, impregiudicata la questione dell'ascrivibilità dell'effetto ablativo alla categoria della mera prevenzione ovvero a quella della sanzione.

L'anzidetto quesito non risponde ad esigenze di mera classificazione nominalistica, ma é invece foriero di notevoli riflessi pratici, sul versante della disciplina da applicare in concreto. Ed infatti, il riconoscimento della connotazione preventiva giustifica l'assimilazione della confisca di prevenzione alle misure di sicurezza, con conseguente possibilità di applicare ad essa la disposizione dell'art. 200 cod. pen. (attuativa, nella presente materia, del principio *tempus regit actum*), ove invece l'attribuzione della natura sanzionatoria comporta l'applicazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi, sancito, per la materia penale, dall'art. 2 cod. pen. e, poi, consacrato dall'art. 25 Cost.

8.3. Orbene, per quanto riguarda l'evoluzione giurisprudenziale, va detto che, a differenza di altre tipologie di confisca, su quella di prevenzione si è



registrato un orientamento, sostanzialmente, univoco nel riconoscimento della natura preventiva.

Tale lettura era condivisa da larga parte della dottrina, che poneva l'accento sulla funzione precipua della misura cautelare, intesa a neutralizzare la componente di pericolosità insita nel permanere della ricchezza illecitamente acquisita – o rispetto alla quale fosse ragionevolmente presumibile l'illecita acquisizione – in mani di chi avrebbe potuto continuare ad usarla per produrre altra utilità, attraverso la perpetrazione di ulteriore attività delinquenziale.

In dottrina, però, si sono fatte sempre più spazio opinioni di segno contrario, tendenti ad attribuire alla confisca di prevenzione una funzione eminentemente sanzionatoria, tenuto peraltro conto della particolare afflittività degli esiti che ne derivano.

A fronte delle incertezze e perplessità manifestatesi al riguardo, Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli, Rv. 205262 (anche se con esclusivo riferimento alla pericolosità qualificata), ha individuato un *tertium genus* ove collocare la confisca di prevenzione, sul rilievo che la stessa non avrebbe né carattere di misura di prevenzione né natura penale (e, dunque, sanzionatoria), ma costituirebbe una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto a contenuto ed effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, secondo comma, cod. pen., ossia alla confisca obbligatoria. Nondimeno, siffatta classificazione, riproposta, pressoché unanimemente, dalla successiva giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956; Sez. 5, n. 25676 del 11/06/2008, Alfano, Rv. 240435; Sez. 2, n. 19914 del 31/01/2005, Bruno, Rv. 231873; Sez. 2, n. 1790 del 14/04/1999, Fici, Rv. 214130), non appare oggi più attuale proprio in ragione del mutato scenario normativo.

Ed infatti, come è stato correttamente osservato in dottrina, il proposto inquadramento sistematico aveva una sua ragion d'essere a fronte delle difficoltà ermeneutiche che sembravano frapporsi all'applicabilità della confisca di prevenzione all'ipotesi di morte del proposto intervenuta nel corso del procedimento; necessità oggi non più esistente a seguito della consacrata autonomia della misura patrimoniale rispetto a quella personale.

8.4. Sennonché, pure in costanza del nuovo regime positivo, il quesito si è, di recente, riproposto in giurisprudenza nell'originaria alternativa (natura preventiva o sanzionatoria) ed è stato, per quanto si è detto, diversamente risolto dalle Sezioni di questa Corte, sì da ingenerare il contrasto che le Sezioni Unite sono oggi chiamate a risolvere.

Al primo orientamento (finalità preventiva) si iscrivono la sentenza Sez. 1, n. 39204 del 17/05/2013, Ferrara, Rv. 256141 ed altre successive, che, pur in

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

presenza del *novum* normativo, hanno continuato a ritenere che la confisca abbia mantenuto la sua originaria connotazione (più di recente, Sez. 1, n. 16729 del 17/01/2014. De Luca Renziera, non mass.; Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv 257638).

Di tutt'altro avviso si è, invece, detta la già citata Sez. 5, Occhipinti, Rv. 255043, ravvisando nella nuova disciplina – e segnatamente nel suo profilo più caratterizzante, ovvero sia il definitivo sganciamento della misura di prevenzione patrimoniale dalla condizione di attualità della pericolosità sociale – elementi sintomatici di mutata fisionomia, reputando che l'affermata disarticolazione (tra confisca e persistente pericolosità) avrebbe finito con il modificare, radicalmente, la tradizionale fisionomia della confisca, esaltandone il connotato sanzionatorio ad essa, assertivamente, inerente.

8.5. Certo, all'apparenza, il *novum* normativo sembrerebbe mettere in discussione la stessa premessa teorica della ritenuta assimilazione delle misure di prevenzione patrimoniale alle misure di sicurezza; equiparazione questa, che sta alla base della ritenuta applicabilità alle prime della norma di cui all'art. 200 cod. pen., riferibile anche alle misure di sicurezza patrimoniali, in forza del richiamo contenuto nell'art. 236, secondo comma, cod. pen.

Ogni ragione di dubbio, al riguardo, si risolve, però, agevolmente non appena si consideri che la pericolosità del soggetto inciso è - anche nel nuovo regime normativo - ineludibile presupposto di applicabilità della stessa misura reale, relativamente alla quale è dato ora prescindere solo dalla verifica dell'attualità di quella stessa condizione.

La ragione è di intuitiva evidenza, essendo ovviamente aberrante – ed avulso da ogni logica di civiltà giuridica – che sia possibile applicare una misura ablativa nei confronti di chi non sia mai stato pericoloso (Corte cost., ord n. 368 del 2004). Sicché, sul piano concettuale, la pericolosità rimane pur sempre presupposto indefettibile e ragione giustificatrice della misura espropriativa, indipendentemente dall'epoca della sua manifestazione. Donde, la persistente possibilità di assimilare la confisca in esame alle ordinarie misure di sicurezza, si da consentire l'applicabilità ad essa del menzionato art. 200 cod. pen. (in tal senso si è, condivisibilmente, espressa Sez. 6, n. 11006 del 20/01/2010, Cannone, Rv. 246682).

8.6. Non sembra superfluo, a questo punto (e sempre in chiave di progressivo approccio al tema giuridico in esame), considerare che la confisca di prevenzione non può ritenersi, in sé, contrastante con i parametri costituzionali e convenzionali.



Anche in passato, il Giudice delle leggi non ha mancato di riconoscere la compatibilità delle misure di prevenzione patrimoniale alla Costituzione (Corte cost., n. 335 del 1996; n. 487 del 1995; n. 486 del 1995; n. 465 del 1993).

Dal canto suo, la Corte di Strasburgo ha escluso che, in rapporto ai criteri identificativi della *penalty* e della *matière pénale* – come individuati da consolidata linea interpretativa, maturata sulla scia delle sentenze 08/06/1976, Engel c. Paesi Bassi; 09/01/1995, Weich c. Regno Unito; 30/08/2007, Sud Fondi c. Italia ed altre, alla luce degli artt. 6 e 7 CEDU, e cioè: natura dell'infrazione secondo il diritto interno; natura della sanzione e concreta gravità della stessa – fosse giustificabile l'inquadramento dell'istituto nella categoria sanzionatoria. Proprio con riferimento alla confisca di prevenzione italiana, numerose pronunce della stessa Corte EDU hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del *ne bis in idem* dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione, mentre in altre pronunce (17/05/2011, Capitani e Campanella c. Italia; 02/02/2010, Leone c. Italia; 05/01/2010, Bongiorno c. Italia; 08/07/2008, Perre c. Italia; 13/11/2007, Bocellari e Rizza c. Italia), nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è puntualizzato che la previsione convenzionale violata, ex art. 6 CEDU, attiene a quella parte della disciplina del "giusto processo" che non è riservata all'ambito della "materia penale").

La sentenza Corte EDU del 22/02/1994, Raimondo c. Italia, ha osservato che la confisca di prevenzione é «destinata a bloccare i movimenti di capitali sospetti per cui costituisce un'arma efficace e necessaria per combattere questo flagello». La sentenza del 15/06/1999, Prisco c. Italia, ha affermato che la confisca di prevenzione «colpisce beni di cui l'autorità giudiziaria ha contestato l'origine illegale allo scopo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio profitto o profitto dell'organizzazione criminale con la quale è sospettato di intrattenere relazione».

Va, del resto, considerato che l'ordinamento sovranazionale consente interventi dell'autorità invasivi del «diritto al rispetto dei beni» quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità, come sancito dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati-membri di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni «in modo conforme all'interesse generale».

Ed è utile, altresì, il riferimento alla decisione-quadro UE, GAI n. 212 del 2005, adottata nell'ambito del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, e, da ultimo, la Direttiva 2014/42/UE, approvata dal Parlamento europeo il 25 febbraio 2014, che, nel considerando 21, stabilisce che «la confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un'autorità giudiziaria é convinta che i beni in questione



derivino da condotte criminose. Ciò non significa che debba essere accertato che i beni in questione derivino da condotte criminose. Gli Stati membri possono disporre, ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, in base ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragionevolmente presumere che sia molto più probabile che i beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre attività. In tale contesto, l'autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibile in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra il bene dell'interessato ed il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose».

8.7. Alla stregua della vigente normativa, la precipua finalità della confisca di prevenzione è, dunque, quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza. Tale finalità si pone, dunque, in piena sintonia con la *ratio decidendi* delle menzionate pronunce EDU e con i principi informativi dell'ordinamento convenzionale.

E' risaputo, d'altronde, che, nell'approccio ermeneutico agli istituti delle diverse legislazioni, la giurisprudenza comunitaria reputa decisiva, ai fini dell'accertamento della reale essenza giuridica, l'individuazione dei tratti sostanziali, enucleabili dalla disciplina positiva, applicando i menzionati parametri identificativi, al fine di scongiurare quella che, efficacemente, è stata definita la "truffa delle etichette", ovvero sia la suggestione di ingannevoli qualificazioni nominalistiche degli stessi istituti da parte degli ordinamenti interni.

9. Tanto premesso, non sembra alle Sezioni Unite che il nuovo precipitato normativo – nel suo perspicuo riflesso letterale, quanto all'affermata ininfluenza della condizione di attuale pericolosità, ai fini della confisca di prevenzione – consenta di ritenere che l'applicazione della stessa misura possa restare avulsa dal presupposto della pericolosità. Con ogni evidenza, ha inteso invece affermare tutt'altra cosa, ossia che l'applicazione della confisca possa prescindere dalla verifica, in concreto, di quel presupposto al momento della relativa richiesta. Il che significa che ciò da cui possa – e debba – prescindere è solo, ed esclusivamente, il requisito dell'attualità di quella condizione.

Orbene, contrariamente a quanto di primo acchito potrebbe ritenersi, siffatta affermazione non assume, però, valenza dirompente rispetto alla tradizionale configurazione della confisca di prevenzione.

Si tratta, a ben vedere di mera superfetazione linguistica, nascente dalla realistica presa d'atto che, di "attualità", ha senso parlare solo con riferimento alla prevenzione personale e non anche a quella patrimoniale.

Ed infatti, se rispetto alla misura di prevenzione personale il requisito della persistente pericolosità continua ad avere una ragion d'essere, in quanto, ben potendo quella risolversi nel tempo o grandemente scemare, sarebbe aberrante – siccome oggettivamente inutile, se non per finalità surrettizie o pretestuose – una misura di prevenzione applicata a soggetto non più socialmente pericoloso; invece, quanto alla misura patrimoniale, la connotazione di pericolosità è immanente alla *res*, per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce "geneticamente", in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile.

Ciò significa che presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale continua ad essere la pericolosità del soggetto inciso, ossia la sua riconducibilità ad una delle categorie soggettive previste dalla normativa di settore ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione. Correttamente, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, anche nei casi di applicazione disgiunta, il giudice della prevenzione debba valutare, sia pure *incidenter tantum*, la condizione di pericolosità del soggetto nei cui confronti sia richiesta la misura patrimoniale. Ciò in quanto la confisca disgiunta non è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta *actio in rem*, restando imprescindibile il rapporto tra pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti (Sez 1, n. 48882 del 08/10/2013, San Carlo Invest Srl, Rv. 257605).

Ciò è indubbiamente vero, con la necessaria precisazione, però, che ad assumere rilievo non è tanto la qualità di pericoloso sociale del titolare, in sé considerata, quanto piuttosto la circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene.

Se così è, e se tale rapporto è indefettibile, nel senso che, in tanto può essere aggredito un determinato bene, in quanto chi l'abbia acquistato fosse, al momento dell'acquisto, soggetto pericoloso, resta esaltata la funzione preventiva della confisca, in quanto volta a prevenire la realizzazione di ulteriori condotte costituenti reato, stante l'efficacia deterrente della stessa ablazione.

La sin troppo ovvia precisazione che la misura di prevenzione patrimoniale è svincolata dal requisito dell'attualità della pericolosità del soggetto finisce, nella sua scontatezza, con il riflettere un dato della realtà fenomenica, avuto riguardo alla contrapposizione ontologica-naturalistica tra persona e realtà materiale. Mentre, infatti, la stessa essenza di persona postula un intrinseco dinamismo, che altro non è se non espressione dell'evoluzione propria dell'essere umano, nel suo percorso esistenziale; l'idea della *res* esprime, invece, la sua strutturale



staticità, che, al di là di possibili erosioni legate a vetustà o ad agenti atmosferici, mantiene nel tempo la sua oggettiva consistenza.

Non è, dunque, infondata l'osservazione dottrina secondo cui nelle misure di prevenzione personale l'attenzione dell'ordinamento è rivolta alla qualità della persona in quanto tale, ossia in quanto sia ritenuta, in base a determinati parametri di giudizio, socialmente pericolosa, e cioè capace di porre in essere reati, secondo una ragionevole valutazione prognostica. Sicché una misura di prevenzione personale, volta a scongiurare il pericolo di futura commissione di reati, non può che essere giustificata dalla persistente, attuale, condizione di pericolosità del soggetto proposto.

Nelle misure di prevenzione patrimoniali, invece, quell'attenzione si sposta sulla *res*, che si reputa "pericolosa".

E' sin troppo ovvio considerare, a questo punto, che in natura – al di là delle cose dotate di intrinseca nocività, tali da costituire, di per sé, un pericolo, ove non adeguatamente trattate (basti pensare al materiale radioattivo) – i beni sono per lo più "neutri", potendo acquisire connotazione di pericolosità solo in virtù di forza esterna dovuta all'azione dell'uomo. Così, nel caso di beni illecitamente acquistati, il carattere della pericolosità si riconnette non tanto alle modalità della loro acquisizione ovvero a particolari caratteristiche strutturali degli stessi, quanto piuttosto alla qualità soggettiva di chi ha proceduto al loro acquisto. Si intende dire che la pericolosità sociale del soggetto acquirente si riverbera *eo ipso* sul bene acquistato, ma ancora una volta non già in dimensione statica, ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull'assioma dell'oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere – o sia appartenuto – ad una delle categorie soggettive previste dal legislatore.

L'anzidetto riflesso finisce, poi, con l'"oggettivarsi", traducendosi in attributo obiettivo o "qualità" peculiare del bene, capace di incidere sulla sua condizione giuridica. Ciò è evidente in caso di morte del titolare, già pericoloso, ovvero di formale trasferimento o fittizia intestazione, posto che il bene è aggredibile anche in capo dell'avente causa, a titolo universale o particolare. Infatti, è evidente che, in siffatta ipotesi, la confiscabilità in danno di eredi od apparenti proprietari non può più trovare giustificazione nel rapporto pertinenziale *res-soggetto* preposto, potendo giustificarsi solo in ragione della "qualità" oggettiva dello stesso bene, siccome, a suo tempo, acquistato da persona socialmente pericolosa e, come tale, presumibile frutto di metodo di acquisizione illecita. E, proprio perché esso stesso è divenuto "oggettivamente pericoloso" (nel senso anzidetto), va rimosso, *eo ipso*, dal sistema di legale circolazione.

Ancorché sia venuto meno, in tale ipotesi, il rapporto diretto tra bene e soggetto pericoloso, l'inquadramento della situazione giuridica nel paradigma della prevenzione rimane, nondimeno, impregiudicato.

In proposito, è pienamente condivisibile il rilievo argomentativo del Giudice delle leggi, secondo cui la *ratio* della confisca in questione, da un lato, «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e, dall'altro, «a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso» (Corte cost. sent. n. 21 del 2012, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., dell'art. 2-ter, undicesimo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui prevede che «la confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso»).

Dunque, anche secondo l'impostazione teorica della Corte costituzionale sul nucleo essenziale della prevenzione si innesta la specifica finalità di sottrarre il bene al circuito economico originario, recuperandolo anche presso gli aventi causa a titolo universale, in caso di morte del soggetto pericoloso.

Tale estensione di efficacia ablatoria non può ritenersi né arbitraria né illegittima, proprio perché il bene, siccome frutto di illecita acquisizione, reca in sé una connotazione negativa, che ne impone la coattiva apprensione, anche oltre la vita del soggetto pericoloso, a parte i già rilevati effetti distorsivi – in prospettiva macroeconomica – di illeciti accumuli di ricchezza e di anomale rendite di posizione.

Ma se così è, balza evidente che siffatta connotazione di pericolosità resta impressa alla *res*, indipendentemente da qualsiasi vicenda giuridica della sua titolarità (successione universale o particolare), sino alla perenzione della stessa cosa oppure all'opponibilità giuridica del suo trasferimento (in caso di acquisto in buona fede – rilevante, di per sé, ove rigorosamente provata in sede di prevenzione – nell'ipotesi di beni mobili, secondo il principio "possesso vale titolo", ai sensi dell'art. 1153 cod. civ., ovvero, in caso di immobili o mobili registrati, in combinazione con le ordinarie regole civilistiche che risolvono i conflitti tra più potenziali acquirenti, secondo il regime della trascrizione e, dunque, dell'antiorità del relativo acquisto) ovvero alla sua definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato per effetto di confisca, questa sì capace di



stravolgerne, definitivamente, la natura ed il regime giuridico, equiparando la *res* ai beni demaniali. Regole queste notoriamente ispirate al principio della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, rispetto alle quali si pone in sintonia la prescrizione della confiscabilità del bene, appartenuto a soggetto pericoloso, in capo agli eredi soltanto nel termine di anni cinque dalla morte del *de cuius* (art. 2-ter legge n 575 del 1965, ritenuto costituzionalmente legittimo dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 21 del 2012).

Nella stessa logica dell'affermazione di un generale principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni dei privati (nella specie, dei creditori del proposto), sino al limite invalicabile segnato dall'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, si sono, di recente, espresse le Sezioni civili di questa Corte, che, nel risolvere l'annoso contrasto riguardante il rapporto tra ipoteca e confisca di prevenzione di beni frutto o provento di attività mafiosa, hanno statuito che i diritti di garanzia sono inopponibili allo Stato sino a quando, però, non sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata e non si sia, dunque, perfezionato il trasferimento coattivo in sede esecutiva (Sez. U civ., n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570; la delicata materia dei rapporti tra confisca di prevenzione e diritti dei terzi è oggi, organicamente, disciplinata dal d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. codice antimafia, che le dedica un intero Titolo, il IV).

9.1. Ecco allora che la precisazione del legislatore, recepita anche nell'art. 18 del menzionato "codice antimafia" (quanto all'irrilevanza dell'attualità della condizione di pericolosità sociale), risulta scontata, apparendo assai difficile che, in sua mancanza, alcuno avesse mai potuto, ragionevolmente, dubitare del fatto che la misura ablatoria potesse riguardare soltanto beni recanti, in sé, tratti di oggettiva pericolosità, ontologicamente esistente al momento della proposta, indipendentemente da qualsivoglia, giudiziale, verifica della persistente pericolosità del loro titolare.

9.2. In conclusione, alla stregua del principio di autonomia delle misure patrimoniali e, soprattutto, del principio di confiscabilità in danno degli eredi del soggetto pericoloso, assume una connotazione tutta particolare la dimensione – e lo stesso valore concettuale – di "pericolosità" dei beni che possono costituire oggetto della misura ablatoria. Con questa espressione deve, infatti, intendersi la qualità del bene siccome frutto di abituale dedizione al delitto ovvero di mafiosità e, quindi, espressione, in entrambi i casi, di un metodo di illecita acquisizione. In quanto tale deve essere rimosso – in virtù di misura *praeter delictum* – dal mercato legale per la ritenuta necessità di impedire al soggetto pericoloso di continuare a disporne, anche in funzione di deterrenza dalla commissione di



ulteriore attività illecita: e ciò vale – per quanto si è detto – sia che si tratti di pericolosità generica, sia che si versi nelle ipotesi di pericolosità qualificata.

Ed è del tutto ovvio che, in un simile quadro di riferimento, la necessità di accertare il duplice e concorrente presupposto della condizione "soggettiva" di pericolosità e delle correlate modalità di accumulazione patrimoniale – anch'essa "pericolosa" in quanto originata proprio da fatti espressivi di quella stessa condizione soggettiva – finisce per interferire, giustificandola, sulla natura tipicamente "preventiva" della misura ablatoria, oltre ai rilevanti riflessi sul versante delle garanzie sostanziali e procedurali che stanno alla base della stessa misura.

Sullo sfondo dell'articolato contesto positivo, potrà parlarsi di "effetti sanzionatori" della misura di prevenzione patrimoniale solo in senso del tutto atecnico, giacché il nucleo del provvedimento patrimoniale non risiede nel delitto o nel relativo provento, né in finalità tipicamente repressive (vanno richiamati, al riguardo, gli ormai consolidati principi affermati in materia dalla Corte EDU nel citato *leading case* Engel ed altri c. Paesi Bassi del 08/06/1976, da ultimo rievocata nella sentenza 04/03/2014, Grande Stevens ed altri c. Italia), ma nelle qualità del soggetto – ritenuto "pericoloso" sulla base di oggettivi elementi sintomatici – e nelle modalità di acquisizione del bene, anch'esse "pericolose" perché "plausibilmente" avulse da un contesto di liceità.

9.3. Alla stregua di siffatte considerazioni appare, quindi, giustificata l'affermazione che le novelle legislative, in punto di esclusione del requisito dell'attuale pericolosità del soggetto proposto, non abbiano in alcun modo inciso sulla natura giuridica della confisca di prevenzione.

Reputano, allora, le Sezioni Unite che alla detta confisca debba continuare a riconoscersi finalità prettamente preventiva al di là di ogni possibile riflesso "parasanzionatorio", tale da non offuscarne l'essenza precipua della confisca, quale strumento inteso, eminentemente, a dissuadere il soggetto inciso dalla commissione di ulteriori reati e da stili di vita contrastanti con le regole del consorzio civile.

La già rilevata confiscabilità anche in danno degli eredi o aventi causa costituisce la più eloquente conferma della persistente connotazione preventiva della misura ablatoria, escludendone la natura sanzionatoria.

D'altronde, una natura siffatta si porrebbe in irriducibile contrasto con i dettami della Carta costituzionale e dell'ordinamento sovranazionale, con particolare riferimento ai principi della legalità e del carattere personale della responsabilità (*lato sensu*), peraltro già da tempo recepiti dall'ordinamento giuridico interno, anche al di là dell'ambito prettamente penalistico (come, ad esempio, nel sistema tributario, in cui è regola indefettibile l'intrasmissibilità agli

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

eredi degli effetti sanzionatori di omissioni od irregolarità poste in essere dal *de cuius*, restando ovviamente impregiudicati gli effetti civilistici e quelli direttamente conseguenti ad atti espropriativi, come appunto la confisca).

Com'è ovvio, tale conclusione si pone in termini di diretta consequenzialità con lo stesso postulato della misura di prevenzione, ossia la pericolosità sociale del soggetto proposto. La pericolosità segna, infatti, la "misura temporale" dell'ablazione, al di là – per quanto si è detto – d'ogni idea di irretroattività, che è ordinario connotato del dettato normativo, ma non certo di una qualità personale, che va dimensionata nel tempo e nello spazio. Non potrebbe, del resto, essere altrimenti, giacché proprio la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni.

A differenza di quanto è dato riscontrare in tema di pericolosità qualificata – come si avrà modo di osservare in prosieguo – la pericolosità generica non offre, di regola, particolari difficoltà nell'individuazione dell'arco temporale di riferimento, trattandosi di determinare, sulla base di incontrovertibili parametri di riferimento (quali i precedenti penali e giudiziari, come nel presente giudizio), il periodo in cui si è manifestata l'abituale dedizione al delitto del proposto.

9.4. Per negare la natura preventiva della confisca di prevenzione, non può valere, contrariamente a quanto ritiene la citata sent. Sez. 5, Occhipinti, Rv 255043, il prospettato parallelismo con la confisca di cui art. 12-*sexies* d.l. n. 356 del 1992, a cagione della diversità strutturale tra i due istituti (da ultimo evidenziata dalla citata Sez. U, n. 33451 del 2014, Repaci).

Diversi sono, infatti, *ratio legis* e presupposti legittimanti. La confisca per equivalente presuppone, infatti, la commissione di un reato ed anzi il suo accertamento giudiziale con sentenza di condanna, in quanto quel fatto-reato è, ordinariamente, generatore – per sua precipua essenza – di disponibilità illecite di natura delittuosa, ancorché l'adozione della misura ablatoria prescindenda da un nesso di pertinenzialità del bene con il reato per il quale è intervenuta condanna. La confisca di prevenzione non presuppone, invece, la commissione di reati determinati, ma postula una condizione esistenziale, ossia una condotta di vita reputata estranea ai canoni legali della civile convivenza.

Non può neppure valere l'assunto critico in ordine alla pretesa ininfluenza della giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto la detta natura, sul riflesso che le menzionate pronunce si riferirebbero al regime normativo anteriore alle novelle del 2008 e del 2009, che non sarebbero state, dunque, mai considerate.

Ed infatti, per quanto si è detto, la novellazione non ha, per nulla, stravolto la natura della confisca in esame, che rimane preventiva, donde la persistente significatività, a questi fini, del richiamo alle sentenze della Corte EDU.

9.5. Ecco allora che si definisce, nei suoi peculiari contenuti, la dinamica di acquisizione alla mano pubblica, sottesa alle misure di prevenzione patrimoniale applicate a soggetti ritenuti appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 1, primo comma, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956.

Verificata la condizione soggettiva, ovverosia che si tratti di soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa, può essere applicata la confisca dei beni che, ragionevolmente, si presumano acquistati con quei proventi.

9.6. Infondatamente, a giudizio delle Sezioni Unite, si è dubitato in dottrina della conformità di siffatto meccanismo acquisitivo ai parametri costituzionali.

Intanto, non è fuor di luogo osservare che una metodica di acquisto della proprietà, da parte dello Stato, fondata su presunzione di illecita acquisizione da parte del privato, non è affatto estranea al nostro ordinamento giuridico. Basti pensare alla confisca ordinaria e ad altre significative applicazioni in settori diversi da quello penale, segnatamente in quello tributario, in esito ad accertamento fiscale "sintetico" od "induttivo". E' appena il caso di osservare che il ricorso a presunzioni, ai fini dell'individuazione dell'origine illecita dei beni, è ripetutamente riconosciuto legittimo dalla Corte EDU (da ultimo, sent. 17/06/2014, Cacucci c. Italia) ed è espressamente previsto nella menzionata Direttiva 2014/42/UE, approvata dal Parlamento europeo il 25 febbraio 2014.

Ciò che assicura la tenuta del sistema e la sua conformità alla Costituzione, ed anche ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende quella presunzione meramente relativa (*iuris tantum*).

A far dubitare della legittimità costituzionale di tale metodica di acquisto non può neppure addursi la pretesa difficoltà dell'assolvimento di un onere siffatto, specie nell'ipotesi in cui – socialmente pericoloso il dante causa, oramai deceduto – si intenda applicare la misura della confisca agli eredi.

Ed infatti l'*onus probandi* a carico del soggetto inciso non è certamente calibrato sui canoni di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di *probatio diabolica*. Per il suo assolvimento è, infatti, sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili.

9.7. Se allora le novelle legislative non hanno inciso sulla tradizionale fisionomia della confisca di prevenzione, così come configurata dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina, è logico inferire che non v'è ragione di dubitare della persistente assimilabilità della misura di prevenzione patrimoniale

alle misure di sicurezza e, dunque, della ritenuta applicabilità alla prima della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.

Esclusa la natura sanzionatoria, non può dunque trovare applicazione, *in subiecta materia*, il principio di irretroattività di cui all'art. 2 cod. pen.

10. Occorre, a questo punto, affrontare il correlato quesito della necessità o meno della perimetrazione cronologica, ossia della correlazione temporale tra acquisto del bene e manifestazione della pericolosità sociale.

In proposito, con riferimento alla pericolosità generica, va affermato il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente, dalla persistente pericolosità del soggetto al momento della proposta di prevenzione.

Siffatta conclusione discende dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, da "patologia ontologica") ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame.

Diversamente, ove fosse possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemente da ogni relazione "pertinenziale" e temporale con la pericolosità, lo strumento ablatorio finirebbe, inevitabilmente, con l'assumere connotati di vera e propria sanzione. Una siffatta misura sarebbe, così, difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in tema di tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cost, oltretutto con i principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell'art. 1, Prot. 1, CEDU). Per quanto si è detto, alla stregua di tali principi l'ablazione di beni, di ritenuta provenienza illecita, può considerarsi legittima, siccome espressione di corretto esercizio del potere discrezionale del legislatore, solo ove risponda all'interesse generale di rimuovere dal circuito economico beni illecitamente acquistati. D'altro canto, è sin troppo ovvio che la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all'indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell'ordinamento giuridico.

Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l'acquisizione di beni *contra legem*, sicché nei confronti dell'ordinamento statale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità, così come, in ambito civilistico, un possesso acquistato con violenza o clandestinità non è utile all'usucapione (ex art. 1163 cod. civ.) e non è opponibile, se non dal momento in cui la violenza o clandestinità sia cessata, ai fini e per gli effetti che

l'ordinamento giuridico ordinariamente riconnette alle legittime situazioni possessorie ed al loro protrarsi nel tempo.

È indubbio, del resto, che l'individuazione di un preciso contesto cronologico, entro il quale può essere esercitato il potere di ablazione rende assai più agevole l'esercizio del diritto di difesa, oltre ad assolvere ad ineludibili esigenze di garanzia generica. Di talché, anche sotto tale profilo la dinamica di apprensione coattiva di beni dei cittadini risulta esente da criticità sul versante della necessaria sintonia con i dettami della Carta costituzionale, comunque assicurata dal riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di riprova in merito alla legittimità dell'acquisto in contestazione.

11. Resta da affrontare, a questo punto, il profilo riguardante il regime probatorio, per gli inevitabili riflessi che la questione assume ai fini della definizione del presente giudizio.

Si tratta, in particolare, di accertare se – ed in che termini – la novellazione di cui si è detto abbia apportato sostanziali modifiche sul versante della ripartizione dell'onere probatorio in *subiecta materia*.

Il quesito deve trovare risposta negativa.

Si consideri, innanzitutto, che l'art. 2-ter, comma 3, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, così sanciva: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza».

Tale formulazione è stata sostituita dall'art. 10 del citato d.l. n. 92 del 20th.08, introdotto dalla legge di conversione n. 125 del 2008, nei termini seguenti: «Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti sia instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio credito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego». Come si è osservato in dottrina, la modifica si è risolta, essenzialmente, in un intervento di razionalizzazione e di armonizzazione della materia della prevenzione con quella di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992 (cd. confisca obbligatoria dei valori ingiustificati). A siffatta finalità si è aggiunta anche l'esigenza di chiarificazione testuale in ordine all'individuazione del soggetto cui compete la prova della provenienza dei beni, a fronte della precedente, equivoca, formulazione: «non sia stata dimostrata la legittima



provenienza». Insomma, non si è avuta alcuna significativa immutazione del previgente "statuto probatorio".

Già con riferimento al precedente regime, questa Corte aveva avuto occasione di statuire che «ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che, al riguardo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione» (Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007, dep. 2008, Campione, Rv. 238871).

Identico riparto del carico probatorio deve riconoscersi nel nuovo assetto normativo: spetta, pur sempre, alla parte pubblica l'onere della prova in ordine alla sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale nonché all'illecita provenienza, da dimostrare anche in base a presunzioni. Nondimeno, al proposto è riconosciuta la facoltà di offrire prova contraria e liberatoria, atta a neutralizzare quelle presunzioni, in guisa da dimostrare la legittima provenienza degli stessi beni.

Nessuna innovazione è stata introdotta neppure sul piano dell'intensità dell'apporto probatorio, in dipendenza della locuzione "risultino essere frutto", in luogo della precedente formulazione che richiedeva l'esistenza di "sufficienti indizi" di origine illecita (in origine, espressamente prevista solo per il sequestro). Ed infatti, l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza. E' significativo, del resto, che identico regime probatorio sia stato riprodotto nell'art. 24 del menzionato "codice antimafia", in base al quale l'applicazione della confisca è subordinata ad una serie di parametri probatori, così individuabili (nell'ordine della prospettazione normativa): a) mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione; b) titolarità o disponibilità, a qualsiasi titolo, degli stessi beni, da parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, od alla propria attività



economica; c) provenienza dei beni, che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

12. Possono ora affrontarsi, più specificamente, i profili problematici concernenti la pericolosità c.d. qualificata, alla stregua delle novelle del 2008 e 2009.

Orbene, anche con riferimento a tale ambito applicativo, la confisca di prevenzione – per quanto si è detto – continua a mantenere integra la sua connotazione preventiva.

Neppure su tale versante, dunque, le anzidette novelle hanno avuto effetto dirimpente, quanto alla tradizionale fisionomia dell'istituto, alla stregua degli stessi rilievi argomentativi sopra espressi in riferimento alla pericolosità "generica".

D'altro canto, in linea meramente astratta, un problema di retroattività della novellazione *in subjecta materia* potrebbe, persino, neanche porsi, tanto più per il fatto che restano immutati i presupposti sostanziali richiesti per l'applicazione della confisca (così come, correttamente, osservato da Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, non mass.).

Ed invero, quanto ai profili di novità introdotti dalle dette riforme, è agevole considerare, in primo luogo, che l'affermata autonomia del procedimento di prevenzione reale rispetto a quello di prevenzione personale risponde ad essenziali ragioni di economia e razionalizzazione, attenendo dunque a disposizione processuale, che, in quanto tale, è di immediata applicazione. Nessun riflesso sostanziale è dato cogliere nell'innovazione, posto che l'applicazione della misura di prevenzione personale resta sempre, rigorosamente, subordinata alla verifica dell'attualità della pericolosità sociale; mentre l'applicabilità "disgiunta" della misura reale postula pur sempre l'accertamento, sia pure *incidenter tentum*, della pericolosità del soggetto preposto.

E, per quanto riguarda il secondo profilo di novità, ovvero sia l'affermato principio secondo cui l'applicazione della misura cautelare reale prescinde dalla verifica dell'attualità della pericolosità, la precisazione normativa appare finanche superflua, per ragioni affatto identiche a quelle indicate con riferimento alla pericolosità generica, occorrendo pur sempre la verifica di pregressa pericolosità, nel cui ambito temporale di esplicazione possa collocarsi l'acquisto del bene da confiscare.

Sul correlato aspetto problematico relativo alla perimetrazione cronologica dell'acquisto è dato registrare, nella giurisprudenza di questa Corte, una difformità di opinioni. Infatti, mentre alcune pronunce delimitano rigorosamente

quell'ambito, rapportandolo al positivo accertamento dell'arco temporale di manifestazione della pericolosità sociale (Sez. 5, n. 18822 del 23/03/2007, Cangialosi, Rv. 236920; Sez. 5, n. 24778 del 13/06/2006, Cosoleto, Rv. 234733; Sez. 1, n. 2654 del 02/05/1995, Genovese, Rv. 202142; Sez. 1, n. 2186 del 18/05/1992, Vincenti, Rv. 191582); altre sentenze – ben più numerose – ritengono, invece, che, in tema di criminalità organizzata, il potere di ablazione non sia vincolato ai limiti di quell'accertamento, potendo riguardare anche beni acquistati antecedentemente, sull'ovvio presupposto che ricorrano le condizioni della sproporzione rispetto alla capacità reddituale e, quindi, della presumibile provenienza illecita dei beni interessati (da ultimo Sez. 5, n. 16311 del 23/01/2014, Di Vincenzo, Rv. 259872, così massimata: «in tema di misure di prevenzione antimafia, sono soggetti a confisca anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente od indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della pericolosità, purché ne risulti la sproporzione rispetto al reddito ovvero la prova della loro illecita provenienza da qualsivoglia tipologia di reato»; in senso conforme, tra le altre, Sez. 5, n. 3538 del 22/03/2013, Zangari, Rv. 258656; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256266; Sez. 5, n. 27228 del 21/04/2011, Cuozzo, Rv. 250917; Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, Stagno, Rv. 249012; Sez. 6, n. 4702 del 15/01/2010, Quartarano, Rv. 246084; Sez. 1, n. 35175 del 04/06/2009, Sicolo, Rv. 245363; Sez. 2, n. 25558 del 16/04/2009, Di Salvo, Rv. 244150; Sez. 1, n. 35466 del 29/05/2009, Caruso, Rv. 244827; Sez. 2, n. 21717 del 08/04/2008, Failla, Rv. 240501).

A ben vedere, si tratta, però, di un falso problema, non appena si consideri – secondo quanto sopra evidenziato – che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo e, quindi, della sua efficacia acquisitiva.

Senonché, mentre nell'ipotesi di pericolosità “generica” l'individuazione cronologica rappresenta – per quanto si è detto – operazione tutt'altro che disagiata, in caso di pericolosità qualificata la relativa determinazione appare più complessa e problematica. Ed infatti, fermo restando il principio che la pericolosità (*rectius* l'ambito cronologico della sua esplicazione) è “misura” dell'ablazione, la proiezione temporale di tale qualità non sempre è circoscrivibile in un determinato arco temporale.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso.

Resta ovviamente salva – come per la pericolosità generica - la facoltà dell'interessato di fornire prova contraria e liberatoria, attraverso la dimostrazione della legittimità degli acquisti in virtù di impiego di lecite fonti reddituali. Con l'imprescindibile corollario che una prova siffatta, specie per gli acquisti risalenti nel tempo, non deve rispondere, neppure in questo caso, ai rigorosi canoni probatori del giudizio petitorio, con il rischio di assurgere al rango di *probatio diabolica*, potendo – per quanto si è detto – anche affidarsi a mere allegazioni, ossia a riscontrabili prospettazioni di fatti e situazioni che rendano, ragionevolmente, ipotizzabile la legittima provenienza dei beni in contestazione.

Invece, ove la fattispecie concreta consenta al giudice della prevenzione di determinare comunque – in forza di insindacabile apprezzamento di merito (in quanto congruamente giustificato) e sulla base di ogni utile indagine – il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale, saranno suscettibili di apprensione coattiva "soltanto" i beni ricadenti nell'anzidetto perimetro temporale.

13. In conclusione, la questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione deve essere così risolta: *«Le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (conv. dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965 non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, di guisa che rimane tuttora valida l'assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successione di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.»*.

14. Alla stregua dei principi di diritto come sopra enunciati, può ora procedersi all'esame dei ricorsi delle proposte.

Le dette impugnazioni – congiuntamente esaminabili stante la perfetta identità di contenuto – sono destituite di fondamento, siccome affidate a prospettazioni argomentative in favore della tesi contraria a quella sostenuta dalle Sezioni Unite.

In particolare, non è condivisibile l'assunto in ordine alla proposta interpretazione dell'art. 19 in senso contrario all'estensione della platea dei possibili destinatari della misura di prevenzione, ove invece questo Collegio ha, sulla base delle superiori argomentazioni, affermato che l'anzidetta disposizione deve essere interpretata nel senso della riespansione dell'ambito dei soggetti possibili destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale, ricomprendendovi, quindi, anche quelli di cui all'art. 1 legge n. 1456 del 1956.

L'assunto argomentativo, che nega l'assimilazione della confisca di prevenzione alle misure di sicurezza, viatico all'applicabilità ad essa dell'art. 200

cod. pen., è infondato per le ragioni sopra indicate a sostegno della *contraria opinio*.

Conseguentemente, è destituita di fondamento la correlata deduzione difensiva riguardante la pretesa irretroattività delle novelle del 2008 e 2009, sicché, in virtù della previsione di cui al menzionato art. 200 cod. pen., le nuove disposizioni normative sono certamente applicabili alle odierne ricorrenti, in ragione dell'accertata loro pericolosità generica o comune; e sono, altresì, applicabili anche ad acquisti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della stessa novellazione.

Né miglior sorte può avere l'assunto difensivo, espresso nella memoria indicata in epigrafe, con riferimento alla posizione di Giovina Di Rocco, rispetto alla quale il profilo di pericolosità, negato con decreto del Tribunale di Teramo del 18/01/2011, cui si riferisce il provvedimento impugnato, era stato, anche in passato, escluso con decreto, divenuto irrevocabile, dello stesso Tribunale del 23/06/2006, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nei confronti della stessa Di Rocco.

Ed invero, a parte l'indiscusso insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di misure di prevenzione, la preclusione del giudicato opera *rebus sic stantibus* e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità sulla base di ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, Galdieri, Rv. 245176), i richiamati provvedimenti hanno solo escluso che, all'epoca di riferimento, la proposta fosse ancora socialmente pericolosa, ai fini dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione personale, ove invece, con riferimento alla misura patrimoniale, la nuova disciplina ha rimosso – per quanto si è detto – il presupposto dell'attualità della stessa pericolosità sociale.

Con ineccepibile motivazione, espressiva di insindacabile apprezzamento di merito, il giudice *a quo* ha ritenuto che entrambe le proposte fossero socialmente pericolose all'epoca degli acquisti dei beni sequestrati e, tanto bastava ai fini dell'astratta applicabilità, nei loro confronti, della confisca di prevenzione. Ha, quindi, accertato che, sulla base della prodotta documentazione, la parte pubblica aveva fornito la prova della sproporzione dei beni posseduti dalle proposte rispetto alla rispettiva capacità reddituale, quale risultava da fonti ufficiali. Di talché, in ragione della riconducibilità degli acquisti al periodo di tempo in cui le stesse erano ritenute socialmente pericolose e, quindi, della ragionevole presunzione che gli stessi fossero di illecita provenienza, ha applicato la misura ablatoria, in mancanza di giustificazione in ordine alla lecita provenienza dei beni interessati.

E' significativo, in proposito, che il giudice di appello abbia effettuato prudente valutazione selettiva, riformando il provvedimento ablatorio - e dunque revocando la confisca - con riferimento ai beni relativamente ai quali era stata offerta la prova di lecita provenienza.

15. Per quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati, con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/06/2014.

Il Componente estensore

Paolo Antonio Bruno



Il Presidente

Giorgio Santacroce



SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Cancelleria
il 2 FEB 2015

Il Funzionario Giudiziario
Leonardo SACRIPANTI

